

TITOLO III
TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER ATTO TRA
VIVI - TRASFERIMENTI CONSENTITI DIRITTI DI COVENDITA E
TRASCINAMENTO - DEFINIZIONI
ARTICOLO 10) DEFINIZIONI

10.1 Ai fini del presente Statuto:

- il termine "Controllo" indica l'ipotesi in cui un soggetto, persona fisica o giuridica, ovvero più soggetti congiuntamente, dispongono, direttamente o indirettamente, anche tramite patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dispongono di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; "Socio di Controllo" "Controllare", "Controllante" e "Controllata" dovranno essere interpretati conformemente a quanto sopra indicato;
- il termine "Esperto" indica un esperto, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, scelto di comune accordo tra il Socio Trasferente ed il Socio Ricevente che intende esercitare il Diritto di Prelazione e/o il Diritto di CoVendita e di Drag Along, ovvero, in caso di mancato accordo tra il Socio Trasferente e tale Socio Ricevente che si protragga per più di 15 (quindici) giorni di calendario, designato dal Presidente del Tribunale competente in base alla sede della Società su istanza del Socio più diligente;
- il termine "Quota" indica, collettivamente (i) una quota rappresentativa di una porzione del, o dell'intero, capitale sociale della Società, (ii) qualsiasi diritto che consenta la sottoscrizione e/o l'acquisto di una quota della Società;
- il termine "Soggetto" indica qualsiasi persona fisica o giuridica, società di persone, trust, società fiduciaria, *branch*, ente non riconosciuto, joint-venture, associazione o altro ente;
- con il termine "Trasferimento" si intende qualsiasi forma di trasferimento e assegnazione, *inter vivos*, a titolo oneroso o gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, vendite, permutate, donazioni, cessioni, fusioni, scissioni, creazioni di diritti di usufrutto, atti di costituzione di pegno, conferimenti in società, conferimenti in trust, trasferimenti della proprietà mediante cessione del mandato fiduciario) mediante il quale si consegua, in via diretta o indiretta e/o anche sotto forma di contratti ad esecuzione differita, il risultato del trasferimento della proprietà o di qualsivoglia altro diritto su una Quota. Al termine "Trasferire", "Trasferente", "Trasferitario" e "Trasferibile" si intende attribuito un significato coerente a quello di Trasferimento;
- con "Valore di Recesso" si indica il valore che spetterebbe ad un Socio in caso di recesso dalla Società

ai sensi dell'art. 2473 del Codice Civile con l'applicazione, ove ne sussistano i presupposti, di uno sconto di minoranza.

- con il termine "Trasferimenti Consentiti" si intendono i trasferimenti disposti per atto mortis causa e i trasferimenti per atto tra vivi a favore dei propri parenti in linea retta e al proprio coniuge, detti trasferimenti non sono soggetti al diritto di prelazione di cui al successivo articolo 11.

Ogni Trasferimento di Quota perfezionato in violazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto è inefficace nei confronti della Società e degli altri Soci e, pertanto, il relativo Trasferitario non potrà esercitare alcun diritto connesso alla proprietà della Quota nella Società acquisita in violazione del presente Statuto (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto agli utili, il diritto di voto ove spettante ed il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della Società). In tal caso gli Amministratori non sono autorizzati ad iscriverlo nel Registro delle Imprese.

ARTICOLO 11) DIRITTO DI PRELAZIONE

11.1 Fatti salvi i Trasferimenti Consentiti, qualora un Socio (il "Socio Trasferente") titolare di quote di categoria "A" intenda Trasferire, anche senza corrispettivo o con un corrispettivo diverso dal denaro, tutta la, o parte della, propria Quota di categoria A nella Società (la "Quota da Trasferire") ad un terzo (ivi incluso anche ad un Socio) (il "Potenziale Cessionario") dovrà preventivamente offrirla in prelazione a tutti gli altri Soci titolari di Quote di categoria "A" (i "Soci Riceventi"), con le modalità indicate dal presente Articolo 11 (il "Diritto di Prelazione"). Al fine di consentire l'esercizio del Diritto di Prelazione (o dei diritti di Tag Along e Drag Along infra disciplinati qualora ne sussistano i presupposti) il Socio Trasferente dovrà darne comunicazione scritta ai Soci titolari di Quote di categoria "A" (e anche agli altri soci nel caso in cui sorgono a favore di questi ultimi le condizioni per l'esercizio del Tag Along e/o del Drag Along come *infra* disciplinati) e, in copia, all'Organo Amministrativo della Società, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata indicando (i) le generalità del Potenziale Cessionario, (ii) la percentuale di capitale sociale rappresentata dalla Quota da Trasferire ed il relativo valore nominale, (iii) l'eventuale corrispettivo per il Trasferimento al Cessionario dell'intera Quota da Trasferire (ed i relativi termini e modalità di pagamento, le garanzie eventualmente pattuite in relazione al pagamento dello stesso e gli eventuali meccanismi di aggiustamento del corrispettivo) offerto dal Potenziale Cessionario (il

"Prezzo Offerto") (iv) gli altri termini e condizioni del prospettato Trasferimento, inclusi eventuali obblighi di indennizzo, nonché le dichiarazioni, garanzie e manleve concordate dal Potenziale Cessionario con il Socio Trasferente e l'eventuale assenza di corrispettivo o la controprestazione dovuta al proposto cessionario per il Trasferimento nell'ipotesi in cui la stessa sia diversa dal denaro (la "**Comunicazione di Trasferimento**").

11.2 Entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della Comunicazione di Trasferimento (il "Termine per l'Esercizio della Prelazione"), a pena di decadenza, e qualora non sia stato esercitato nei termini infra indicati il diritto di Tag Along di cui al successivo Articolo 12, ciascuno dei Soci di categoria "A" avrà il diritto di esercitare il Diritto di Prelazione, inviando comunicazione in tal senso al Socio Trasferente e per conoscenza all'organo amministrativo della Società, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (la "Comunicazione di Prelazione"). Nella Comunicazione di Prelazione dovrà essere manifestata, irrevocabilmente, la volontà del Socio ricevente di acquistare l'intera Quota da Trasferire al Prezzo Offerto dal Potenziale Cessionario (ovvero al prezzo in danaro determinato ai sensi di quanto previsto al successivo Articolo 11.9) ed agli altri termini e condizioni indicati nella Comunicazione di Trasferimento. Per chiarezza espositiva, si precisa che la Comunicazione di Prelazione non dovrà contenere condizioni sospensive o risolutive di sorta.

11.3 Qualora uno o più dei Soci riceventi abbia esercitato il Diritto di Prelazione, l'intera Quota da Trasferire sarà suddivisa tra i Soci riceventi che abbiano validamente esercitato il Diritto di Prelazione entro il Termine per l'Esercizio della Prelazione in proporzione alla Quota di capitale sociale da ciascuno di essi detenuta al momento della consegna della Comunicazione di Trasferimento. Nell'ipotesi in cui il diritto di prelazione sorga a fronte dell'intenzione del trasferimento della partecipazione a favore di un socio anche quest'ultimo socio avrà il diritto di esercitare la prelazione in proporzione alla partecipazione da quest'ultimo posseduta, in linea con quanto disciplinato nell'ipotesi in cui l'intenzione di trasferimento che ha fatto sorgere il diritto di prelazione sia derivata dal trasferimento potenziale a favore di un terzo.

11.4 Qualora due o più Soci Trasferenti intendano procedere al Trasferimento congiunto di tutte o parte delle proprie Quote di categoria A per un corrispettivo unico ed inscindibile poiché determinato in funzione del Trasferimento unitario e contestuale delle predette Quote, potrà essere effettuata un'unica Comunicazione di Trasferimento con indicazione del corrispettivo unitario

offerto dal Potenziale Cessionario; in detta ipotesi si applicheranno le previsioni di cui al presente Articolo e per Quota da Trasferire, si intenderà la totalità delle Quote di categoria A che i Soci Trasferenti intendono Trasferire al Potenziale Cessionario e per corrispettivo il corrispettivo unico e inscindibile indicato nella Comunicazione di Trasferimento.

11.5 I Soci Riceventi che abbiano esercitato il Diritto di Prelazione e il Socio Trasferente sono reciprocamente obbligati a perfezionare la compravendita della Quota da Trasferire, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal ricevimento da parte del Socio Trasferente della Comunicazione di Prelazione.

11.6 Qualora nessuno dei Soci riceventi abbia esercitato il Diritto di Prelazione in conformità al presente Articolo, ferma restando la facoltà dei Soci di esercitare i diritti di cui agli articoli 12 e 13, il Socio Trasferente avrà il diritto (ma non l'obbligo) di Trasferire l'intera Quota da Trasferire al Potenziale Cessionario entro e non oltre 60 (sessanta) Giorni Lavorativi decorrenti dalla data di scadenza del Termine per l'Esercizio della Prelazione a condizione che (i) il prezzo di tale Trasferimento sia pari al Prezzo Offerto; e che (ii) tale Trasferimento avvenga ai medesimi termini e condizioni indicati nella Comunicazione di Trasferimento (iii) siano spirati i termini per l'esercizio del diritto di Co Vendita e Drag Along, come infra disciplinati, e pertanto il termine di 60 giorni di cui sopra decorre, eventualmente, dalla scadenza dei termini per l'esercizio dei diritti di Co-vendita e Drag Along.

11.7 Qualora il Trasferimento non si perfezioni entro il predetto termine di 60 (sessanta) Giorni Lavorativi, il Socio Trasferente, ove intenda Trasferire tutta la, o parte della, propria Quota nella Società ad un terzo (ivi incluso anche a un Socio), dovrà esperire nuovamente la procedura prevista dal presente Articolo 11

11.8 Ove richiesto da un Socio Ricevente, il Socio Trasferente dovrà comunque dare prova all'Organo Amministrativo della Società ed ai Soci Riceventi dell'avvenuto Trasferimento della Quota da Trasferire al Potenziale Cessionario, mediante consegna di copia autentica o atto pubblico dell'atto di Trasferimento o di altro documento idoneo ai sensi di legge a provare il trasferimento qualora la Società rivesta la qualifica di start up o p.m.i. innovativa.

11.9 Nel caso in cui il Socio Trasferente intenda Trasferire la Quota da Trasferire senza corrispettivo o contro un corrispettivo diverso dal denaro, i Soci Riceventi che intendano esercitare il Diritto di Prelazione, dovranno chiedere per iscritto al Socio Trasferente che il valore della Quota da Trasferire sia

determinato da un Esperto sulla base del Valore di Recesso della Società. La determinazione dell'Esperto sarà valida, definitiva e vincolante per tutti i Soci e dovrà prevedere uno sconto di minoranza qualora applicabile. Gli onorari e rimborsi dovuti all'Esperto saranno a carico del Socio Trasferente. In tal caso, l'Esperto dovrà rendere la propria determinazione entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data di accettazione dell'incarico ed il Termine per l'Esercizio della Prelazione (e/o di esercizio dei diritti di Tag Along o Drag Along infra disciplinati) decorrerà dalla data in cui tale Esperto avrà reso le sue determinazioni alla Parte Trasferente ed al Socio Ricevente che intende esercitare il Diritto di Prelazione o i diritti di Tag Along o Drag Along infra disciplinati.

